



Cessazione dello stato di emergenza - DL 24/2022

A.S. 2604

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2604
Titolo:	Cessazione dello stato di emergenza - DL 24/2022
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	21
Commissioni competenti:	Senato - 1ª Affari costituzionali, Senato - 12ª Igiene e sanità
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; constava in origine di 15 articoli suddivisi in 62 commi, consta, dopo l'approvazione presso la Camera dei Deputati, di **21 articoli** suddivisi in **75 commi**.

L'**articolo 1** dispone che possano essere adottate **ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata** delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata **fino al 31 dicembre 2022** al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto **in ambito organizzativo, operativo e logistico** già emanate, durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere **misure derogatorie** negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono **comunicate alle Camere**. Con una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** si prevede altresì che le ordinanze siano adottate **nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità**.

L'**articolo 2** prevede, nei **commi da 1 a 8**, la **costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale - figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022 -; al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che **dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità**, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale. Il **comma 8-bis dell'articolo 2, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede la somministrazione presso le farmacie, con **oneri a carico degli assistiti**, da parte di **farmacisti opportunamente formati** mediante corsi dell'Istituto superiore di sanità (ISS), sia di vaccini anti SARS CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei **soggetti maggiorenni**, oltre che l'effettuazione di **test diagnostici di rilevazione del virus**, presso aree, locali e strutture anche esterne, purché dotate di apprestamenti idonei sotto il **profilo igienico-sanitario** e atti a garantire la tutela della **riservatezza**.

L'**articolo 2-bis - inserito dalla Camera dei deputati** - prevede un incremento della **dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori** e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di **procedure concorsuali di reclutamento di personale**.

L'**articolo 3, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, apporta modifiche, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente in materia di **ordinanze del Ministro della salute** in materia di ingressi sul territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19. Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute, nel rispetto dei **principi di adeguatezza e proporzionalità** - come chiarito **durante l'esame presso la Camera dei deputati** - di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida

e protocolli connessi all'emergenza COVID-19 ed all'introduzione di **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero** nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, **la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.**

L'articolo 5 disciplina l'obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto. A seguito delle **modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, tale obbligo risulta prorogato al **15 giugno 2022** per i mezzi di trasporto più comuni e confermato fino al **30 aprile 2022** per l'accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Allo scopo di **garantire dal 1° maggio 2022** fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - e comunque non oltre il 15 giugno -, **l'efficacia delle disposizioni** relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui principali mezzi di trasporto, il Ministro della salute ha emanato [l'Ordinanza MdS del 28 aprile 2022](#) che riproduce in maniera identica il dispositivo di cui alla lett. a), comma 1, dell'articolo 10-*quater* del DL. 52/2021, come introdotto dal D.L. 24/2021 in esame. L'Ordinanza in ogni caso **raccomanda** di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Nell'ambito della nuova disciplina prevista in materia di obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il **comma 1, lettera c), dell'articolo 10-*quater* del decreto legge n.52 del 2022, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del presente provvedimento - nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - conferma l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 fino al 30 aprile** per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. Il **comma 2** del citato articolo 10-*quater*, **secondo le modifiche apportate presso la Camera dei Deputati**, prevede un **periodo transitorio fino al 30 aprile 2022** durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Ulteriori luoghi al chiuso dove sarà esteso l'obbligo di **mascherina FFP2 fino al 15 giugno 2022**, a seguito di una **modifica approvata dalla Camera dei deputati**, sono le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, più avanti specificate in dettaglio. Il **comma 3** del nuovo **articolo 10-*quater*** che viene inserito nel decreto-legge 52/2021 prevede che **fino al 30 aprile 2022**, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ad eccezione del momento del ballo. Il **comma 8 del nuovo articolo 10-*quater*, come modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca disposizioni in materia di **dispositivi di protezione individuale per i lavoratori.**

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le **uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19** (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore). Le novelle di cui all'**articolo 6, comma 2**, e di cui all'**articolo 7, comma 1**, operano la revisione di un complesso di norme che, nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, **il possesso di un certificato verde COVID-19 di base** (in corso di validità) e, per altre fattispecie, **il possesso di un omologo certificato rafforzato** - generato, cioè, da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia, con esclusione dei certificati generati in base ad un test molecolare o antigenico rapido -; le novelle, **con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, stabiliscono, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga della suddetta condizione, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "green pass base" per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "green pass base" per l'accesso alle strutture della formazione superiore. Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del c.d. super green pass (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo green pass c.d. "base" fino al 30 aprile**

2022. Le novelle di cui all'**articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere c), d) ed e)**, operano, con decorrenza **dal 25 marzo 2022**, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il **possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19** (in corso di validità) **per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice**. In base alle novelle: l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, **cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.**

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a **strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita la lettera b-bis)**, che autorizza il direttore sanitario delle strutture di cui alla disposizione in commento ad **adottare misure precauzionali più restrittive** in relazione allo specifico contesto epidemiologico. Tali misure devono essere adottate **previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione** dell'azienda sanitaria locale, competente per territorio, **che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitarie addotte, dispone, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, di non dar corso alle misure più restrittive.**

L'articolo 7-bis - inserito dalla Camera dei deputati - reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto **un prodotto vaccinale monodose** contro il COVID-19 e **successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti**; la novella in esame è intesa ad **esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario** di un prodotto articolato in più dosi.

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 8** recano alcune modifiche alle **norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale**. Le novelle **differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022** e recano una norma procedurale sulla **sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione**. Il **comma 4** reca alcune modifiche alle **norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori**. Le novelle di cui al **comma 4** - che confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame - sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa - ferme restando sia la condizione, **fino al 30 aprile 2022**, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento -; riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell'infanzia), il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica - ferme restando sia la condizione, **fino al 30 aprile 2022**, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il suddetto inadempimento -; una disposizione aggiuntiva, **inserita dalla Camera dei deputati** ed avente esplicita natura di interpretazione autentica, specifica che al medesimo personale docente inadempiente si applica, in quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni. I **commi 5 e 7** recano alcuni interventi di coordinamento - in relazione ad altre novelle poste dal **presente decreto** - nell'ambito delle **norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19**. Il **comma 8, alle lettere a) e b)**, reca **disposizioni di coordinamento** della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM contenuta nel presente provvedimento (ed in particolare nell'articolo in commento e nell'articolo 6, commi 3 e 4) con le previsioni di cui agli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del decreto-legge n.52 del 2021.

L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), in presenza di casi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso d.lgs. 62/2017, nonché dall'art. 4 del D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 9-bis - inserito dalla Camera dei deputati - definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga al 31 luglio 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Nel testo originario del decreto-legge i termini di cui al medesimo allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022. I commi da 1-bis a 1-quater sono stati inseriti in sede referente. Il comma 1-bis proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al [D.M. 4 febbraio 2022](#), il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il comma 1-ter, in primo luogo, proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, è normalmente svolta in modalità agile - il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è peraltro previsto, per alcune categorie di lavoratori, fino al termine più ampio del 31 luglio 2022 dall'articolo 10, comma 2, e dal numero 2 dell'allegato B del presente decreto, come modificati in sede referente -. Il comma 1-ter reca altresì un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche. Il comma 1-quater reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter. Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni richiamate in titolo. Il comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19. I commi 5-bis e 5-ter - inseriti dalla Camera dei deputati - prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. In relazione a tale intervento di proroga, è stata soppressa dalla Camera dei deputati un'analoga misura di proroga, prevista, fino al 30 giugno 2022, dall'allegato B del presente decreto. Il comma 5-quater, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'ulteriore proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023, del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all'estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari, svolta sia in via autonoma, sia dipendente. Il comma 5-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono, per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES): a) nel caso di dipendenti privati, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali; b); in caso di dipendenti pubblici, la priorità per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, include nell'elenco delle prestazioni di telemedicina le

prestazioni relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale.

L'**articolo 11** interviene con finalità di coordinamento sull'**articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021**, che contiene la **disciplina sanzionatoria** relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Inoltre la disposizione in commento integra l'elenco delle disposizioni che prevedono l'applicazione, a partire **dalla terza violazione**, della **sanzione amministrativa accessoria** della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni per i titolari o gestori (di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 13). Tale sanzione si applica infatti anche in caso di **terza violazione degli obblighi di verifica** del rispetto della norma che, fino al 30 aprile 2022, impone l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ad una serie di attività o luoghi. La medesima sanzione continua ad applicarsi in caso di **terza violazione degli obblighi di verifica del green pass**, sia base (art. 9-bis, comma 4) che rafforzato (art. 9-bis.1, comma 3), e in caso di verifica del possesso del green pass per l'accesso a servizi e attività dei soggetti provenienti dall'estero (art. 9, comma 9-ter).

L'**articolo 12, commi 1 e 2**, conferma l'**operatività delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale)** fino al **30 giugno 2022**. Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il **comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi** - in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale - **anche al di fuori del periodo emergenziale** (precedentemente "esclusivamente durante lo stato di emergenza"). Il **comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2024** la disciplina transitoria che consente ai **laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi** relativi al settore in oggetto. Il successivo **comma 3-ter, ugualmente inserito dalla Camera dei deputati**, dispone circa i **requisiti** richiesti, nell'ambito della formazione in medicina generale, ai *supra* citati **tutori**: medici di medicina generale convenzionati con il SSN con un'anzianità di cinque anni (così ridotta dai dieci anni attualmente richiesti). Il **comma 3-quater - inserito dalla Camera dei deputati - differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** l'applicabilità della **disciplina transitoria** che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, **di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.**

L'**articolo 13 - di cui, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati modificati i commi 1, 5, 6** - detta disposizioni dirette a garantire, anche **dopo la fine dello stato di emergenza**, fissata al 31 marzo 2022, **lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2**, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il [Sistema di sorveglianza integrata COVID-19](#)) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, **anche dopo il 31 marzo 2022**, la funzionalità del **monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma [Sistema di sorveglianza integrata COVID-19](#), i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Inoltre il **Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti**, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Infine il **comma 7** sottolinea che, **per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività** economiche produttive e sociali, continuerà ad essere **monitorato con cadenza giornaliera**, da parte delle regioni e delle province autonome, **l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.**

L'**articolo 14** stabilisce **l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#)**. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste **dal presente decreto** con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del [D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35](#), e del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#).

L'**articolo 14-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica le percentuali e i settori di intervento a cui indirizzare le risorse incrementali per il 2021, pari a 50 milioni di euro, del **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico**. Allo scopo, entro tre mesi

dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è prevista l'adozione di un decreto interministeriale Salute/Disabilità/MEF/Università, **previa Intesa in sede di Conferenza unificata**.

L'**articolo 14-ter**, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (cd. clausola di salvaguardia).

L'**articolo 15** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento civile", "norme generali sull'istruzione" e "profilassi internazionale", attribuite alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "istruzione", "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Si ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo nella seduta del 21 aprile 2022 un **parere favorevole con un'osservazione**.

L'osservazione – *che non è stata recepita* – era volta a richiedere alla Commissione di merito di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza "di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome" aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, il parere rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo si sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del

23 giugno 2020 sul disegno di legge S. 1812 di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020).

Nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite poi ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'**articolo 9-bis** richiama, oltre alle disposizioni di legge, gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni che prevedano l'addestramento pratico nell'ambito delle attività formative in materia di sicurezza del lavoro ai fini dell'esclusione di tali attività da quelle per le quali l'articolo consente lo svolgimento in videoconferenza, nelle more dell'adozione di apposite determinazioni sempre in sede di Conferenza Stato-regioni;
- l'**articolo 10-bis** richiama l'accordo stabilito in sede di Conferenza Stato-regioni il 17 dicembre 2020 nell'includere nell'elenco delle prestazioni di telemedicina le prestazioni relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale;
- l'**articolo 14-bis, ai commi 1 e 3** prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti attuativi relativi alla modifica dei settori di intervento e alla ripartizione dell'incremento di risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Senato: Nota breve n. 390

Camera: Nota Questioni regionali n. 247

11 maggio 2022

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
--------	---	--------------------------------------	---